



COMUNE DI PARELLA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 6

Del 28/03/2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2023.
DETERMINAZIONE ALIQUOTA

Nell'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

Cognome Nome	Presente
BALMA ROBERTO ANTONIO	Presente
VALSECCHI OSVALDO ROSARIO	Presente
CERESA MARCO FABRIZIO	Presente
BRONZO STEFANO	Presente
VERNETTO ANTONIO	Presente
ZULIAN ENRICO	Presente
ZANINI SILVIA	Presente
PAZZI SALVATORE	Assente
PIZZO MATTIA	Assente
CANALI PAOLA	Assente
Totale Presenti	7
Totale Assenti	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dott. Lorenzo SCARLATTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BALMA ROBERTO ANTONIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 13.03.2007, con la quale veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e stabilita nella misura di 0,4 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale di cui trattasi;
- le deliberazioni con cui tale aliquota è stata confermata anche negli anni successivi;

RICORDATO che:

- l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini della determinazione dell'acconto del trenta per cento, l'aliquota di cui al comma 3 del sopramenzionato D.Lgs. è assunta nella misura deliberata per l'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera di variazione di detta aliquota sia effettuata non oltre il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento;

VISTI:

- l'art. 53 comma 16 della legge n.388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448/2001 e s.m., in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI:

- L'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

CONSIDERATO che dalla legge di bilancio 2018 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) è previsto lo sblocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

RITENUTO per l'anno 2023 di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,7%;

RICORDATO che:

- l'art. 15-*bis* del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;
- la principale novità recata dal citato art. 15-*bis* del D. L. n. 34 del 2019 risiede nell'attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi. Prima della modifica normativa in commento, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e l'addizionale comunale all'IRPEF, mentre svolgeva sufficiente affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili per l'anno di riferimento;
- la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF costituisce condizione di efficacia delle stesse ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, il quale dispone che "*L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico*";
- l'obbligo di trasmissione al *MEF* di dette deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, sono disciplinati per la generalità dei tributi comunali e provinciali dall'art. 13, comma 15 e 15-*bis*, del D. L. n. 201 del 2011;
- i termini entro cui devono essere effettuate la trasmissione e la pubblicazione delle deliberazioni medesime, nonché il conseguente regime di efficacia delle stesse ai fini del versamento, sono disciplinati dalle seguenti norme dettate in relazione ai singoli tributi: - *addizionale comunale all'IRPEF: art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;*

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 7	n. 0	n. 7	n. 7	n. 0

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2023, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di seguito riportata: 0.7 punti percentuali;
2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio del Comune di Parella e nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale dell'Ente, garantendone la massima visibilità;
3. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13 comma 15 e 15bis del D.L. 201/2011 convertito in legge n. 241/2011 e s.m.i. e dell'art. 15-*bis* del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 7	n. 0	n. 7	n. 7	n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2023.
DETERMINAZIONE ALIQUOTA**

Si esprime parere favorevole

In ordine al **PARERE REGOLARITÀ TECNICA** (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Sofia BIGANDO

Si esprime parere favorevole

In ordine al **PARERE REGOLARITÀ CONTABILE** (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Sofia BIGANDO

Del che è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to BALMA ROBERTO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo SCARLATTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi (art.124, c.1 del TUEL 18.08.2000 n.267), con decorrenza dal **30/03/2023**

Parella, li 30/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo SCARLATTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell' art.134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Parella , li 28-mar-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo SCARLATTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Parella, li 30/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo SCARLATTI